



Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

COMUNI DI: ACQUAPENDENTE, GRADOLI, GROTTI DI CASTRO, LATERA, ONANO,
PROCENO, SAN LORENZO NUOVO, VALENTANO

Provincia di Viterbo

Via del Carmine n° 23 – 01021 Acquapendente

Tel. 0763 734630 – fax 0763 730028

pec : cmaltatuscia@legalmail.it mail: atl.ufficiotecnico@gmail.com

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNITARI IN MODALITA'
TELEMATICA
(AUDIO/ VIDEOCONFERENZA)**

Approvato con deliberazione del Commissario Liquidatore n. 7 del 29/10/2025

Sommario

Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Principi e criteri.....	2
Art. 3 Requisiti tecnici.....	2
Art. 4 Convocazione.....	3
Art. 5 Partecipazione alle sedute	4
Art. 6 Accertamento del numero legale.....	4
Art. 7 Svolgimento delle sedute	4
Art. 8 Sedute in forma mista.....	5
Art. 9 Regolazione degli interventi.....	5
Art. 10 Votazioni.....	6
Art. 11 Verbali.....	6
Art. 12 Sedute della Giunta comunitaria	7
Art. 13 Protezione dei dati personali	7
Art. 14 Norme finali	7

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali comunitari (Consiglio comunitario e sue articolazioni, Giunta comunitaria); durante la gestione commissariale il riferimento ai suddetti organi è da intendersi al Commissario nelle fasi di gestione non ordinaria (Commissario straordinario, Liquidatore, ecc.) con i relativi poteri.
2. Ai fini del presente provvedimento sono definite “sedute in modalità audio/videoconferenza” le riunioni, che si svolgono quando uno o più partecipanti siano collegati in audio/videoconferenza a distanza, da luoghi – anche fra loro - diversi dalla sede comunitaria. Per “audio/videoconferenza” si intende l'utilizzo di canali, quali a titolo esemplificativo Skype, Whatsapp, o simili, finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).
3. In caso di esigenze straordinarie o qualora l'organo cui spetta la convocazione ne ravvisi comunque l'esigenza, la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali comunitari è consentita, integralmente e/o parzialmente, anche in forma telematica, mediante lo strumento della audio/videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunitario.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) Pubblicità: le sedute degli organi comunitari sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo la normativa vigente in materia, secondo quanto indicato all'articolo 12.
 - b) Trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. Le adunanze si svolgono in audio/videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a. l'identificazione di ciascuno dei partecipanti attraverso la contemporanea partecipazione audio e video su un piano di parità;
 - b. la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c. la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - d. consentire a tutti i componenti dell'organo di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e. effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto);
 - f. visualizzare gli atti della riunione e garantire lo scambio di documentazione mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file.
3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunitario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
4. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunitario – il Commissario nelle fasi di gestione non ordinaria - convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attivato dall'Ente oppure comunicato da ogni componente. Allo stesso modo è informato il Segretario comunitario. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza; all'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunitario.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
4. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

5. La convocazione delle sedute della Giunta Comunitaria viene fatta informalmente dal Presidente/Commissario; lo stesso comunica il giorno e l'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza, e con eventuale specificazione dei motivi ravvisati dallo stesso per farvi ricorso.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, il Segretario comunitario accerta l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale mediante riscontro a video ed appello nominale. I partecipanti rispondono all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute degli organi in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza, con modalità che garantiscano la riservatezza della seduta, garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunitario secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunitario.

3. Lo stesso Presidente/il Commissario assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente/il Commissario si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunitario possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunitario, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunitario.

Art. 11 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente/Commissario, e l'esito della relativa votazione.
3. Qualora venga effettuata la registrazione della seduta, questa sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 12 Sedute della Giunta comunitaria

- 1. Le sedute della Giunta comunitaria sono segrete.
- 2. Le convocazioni alle sedute possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
- 3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 11.

Art. 13 Protezione dei dati personali

- 1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunitario, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunitario ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
- 2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunitario.
- 3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 Norme finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e nel vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunitario.